

urn:nir:tar.campania;sezione.1:sentenza:00000-

000022020110558020120406083626135.xml20110558020120406083626135.doc201105580\201105580.xmlO
:\DocumentiGA\Napoli\Sezione 1\2011\201105580\SentenzaAntonio Guida13/04/2012 22:33:50Michele
Buonauro06/04/2012 08:57:3018/04/20121411411411II Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania(Sezione Prima)ha pronunciato la presenteSENTENZAAntonio Guida, PresidenteFabio Donadono,
ConsigliereMichele Buonauro, Primo Referendario, Estensoreper l'annullamento- della delibera dell'Assemblea
dell'Ente d'Ambito Sarnese-Vesuviano n. 5 del 2 agosto 2011 nella parte in cui ha approvato un aumento delle
tariffe del S.I.I.;- ove occorra, della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente d'Ambito Sarnese-
Vesuviano n. 34 del 28 dicembre 2010:- ove occorra, della relazione a firma del dirigente della Pianificazione
dell'Ente d'Ambito Sarnese-Vesuviano del 28 dicembre 2010;- di ogni altro atto comunque presupposto,
connesso e consequenziale.sul ricorso numero di registro generale 5580 del 2011, proposto da: Associazione
Federconsumatori Campania-Federazione Regionale di Consumatori e Utenti, Comune di Visciano in Persona
del Sindaco P.T., Domiziano Graziani, Giuseppe Pasquale Caccavale, Angelo Mirante, Domenico De Falco,
Ilaria Padulano, Angelo Fontana, Restituuta De Lucia, Preziosa Pierno, Francesco Casoria, Antonino Centanni,
Liberato Tufano, Antonio Caccavale, Onofrio Petillo, Ida Dello Ioio, Roberto Dei, rappresentati e difesi
dall'avv. Francesco Miani, con domicilio eletto in Napoli, via Toledo, n. 116; Ente D'Ambito Sarnese-
Vesuviano, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Corrado, con domicilio eletto in Napoli, viale A. Gramsci, n.
19; Gori S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Lipani, Mario Percuoco, Carlo Mirabile, con
domicilio eletto presso il primo in Napoli, via Ponte di Tappia, n. 47; Visti il ricorso e i relativi allegati;Visti gli
atti di costituzione in giudizio di Ente D'Ambito Sarnese-Vesuviano e di Gori s.p.a.;Viste le memorie difensive
e tutti gli atti della causa;Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2012 il dott. Michele Buonauro e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.FATTOI ricorrenti, nella rispettiva qualità di utenti del servizio idrico integrato (hic inde S.I.I.) e di
rappresentanti dei Comitati per l'acqua pubblica, unitamente all'Associazione dei consumatori - Federazione
regionale ed al Comune di Visciano, rientrando nel piano d'ambito Sarnese-Vesuviano, contestano gli atti di
determinazione del costo per la gestione dei S.I.I. da parte della GORI e la conseguente determinazione della
tariffa da parte dell'Ente d'Ambito Sarnese-Vesuviano relativa all'anno 2011.Chiedono l'annullamento degli
atti epigrafati per violazione a falsa applicazione di legge (d.lgs. n. 152 del 2006, l. n. 36 del 1994, d.m.
1.8.1996), violazione della convenzione di gestione, difetto di istruttoria e motivazione alla base della
determinazione tariffaria e, nel dettaglio, contestano l'inserimento nei costi di gestione delle spese dell'Ente
d'Ambito Sarnese-Vesuviano e dei disavanzi evocati dalla GORI, i quali non sarebbero certificati, nonché delle
voci di costo relative alla svalutazione dei crediti ed alla remunerazione del capitale investito, non
documentate.In ogni caso censurano l'illegittima retroattività dell'imposizione tariffaria, nonché l'eccesso di
potere per ingiustizia manifesta e sviamento di potere.Resistono in giudizio l'Ente d'Ambito Sarnese-Vesuviano
e la GORI, che eccepiscono l'inammissibilità del ricorso e concludono per la sua infondatezza nel merito.
All'udienza del 4 aprile 2012 la causa è trattenuta per la decisione.DIRITTO1. In una corretta declinazione
delle questioni rilevanti ai fini del decidere, va preliminarmente scrutinata l'eccezione di inammissibilità del
ricorso per carenza di legittimazione attiva in capo all'amministrazione comunale ed alla Associazione
Federconsumatori Campania. 1.1. L'eccezione non merita apprezzamento.Nel processo amministrativo, la
legittimazione ad impugnare un atto amministrativo deve essere di norma direttamente correlata ad una
situazione giuridica sostanziale che sia lesa dal provvedimento e postula l'esistenza di un interesse attuale e
concreto all'annullamento dell'atto, non essendo ammessa un'azione popolare, ossia un'azione volta ad ottenere
un mero controllo oggettivo della legittimità dell'atto amministrativo da parte del giudice, che sarebbe in
contrasto con il carattere di giurisdizione soggettiva che la normativa legislativa, ed anche costituzionale, hanno
attribuito al vigente sistema di giustizia amministrativa (cfr. Cons. St., sez. VI, 29 maggio 2008, n. 2546). 1.2.
Quanto alla posizione del Comune, va rimarcato in primis che l'amministrazione comunale ricorrente fa parte
dell'Ente d'Ambito Sarnese-Vesuviano, onde conserva un indubitabile interesse ad impugnare gli atti di un
soggetto della cui organizzazione è parte integrante, in specie allorché viene censurato, fra l'altro, il
mancato rispetto delle regole di decisione collegiale da parte dell'Assemblea (IV censura del ricorso), tenuto
conto che l'ente ricorrente prospetta una lesione delle proprie prerogative.Ed invero il decreto legislativo n. 152
del 2006 (c.d. codice dell'ambiente) regola il servizio idrico integrato, quale sistema di gestione - secondo
principi di efficienza, efficacia ed economicità - dei segmenti di servizio riferiti all'adduzione, captazione,
distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue (articolo 141).L'organizzazione
di detto servizio pubblico è rimessa alla competenza degli enti locali, che provvedono, nelle forme di Autorità
di Ambito (come oggi previsto dall'articolo 148), a svolgere le funzioni di scelta della forma di gestione, di
determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento del servizio e relativo controllo (articolo

142); lo strumento per la programmazione del servizio è il Piano d'Ambito, costituito dalla ricognizione delle infrastrutture, dalla ricognizione degli interventi, dal modello gestionale organizzativo e dal piano economico-finanziario (articolo 149). Sulla scorta di tali precisazioni è evidente la differenza di fattispecie rispetto all'impugnazione della tariffa per la gestione dei rifiuti indifferenziati, la quale è affidata a due soggetti con competenze distinte e separate (Comune da un lato e Provincia dall'altro), onde non è pertinente il richiamo l'orientamento in quella sede espresso dalla Sezione (sentenza n. 3623 del 2011) ed evocato a sostegno dell'eccezione di rito. Ed invero il servizio pubblico di gestione idrica, oltre a riguardare la collettività comunale di cui l'amministrazione ricorrente è ente esponenziale, è funzione fondamentale degli enti locali (Corte Costituzionale - sentenza 20 novembre 2009 n. 307), esercitata nella forma associata dell'Ente d'Ambito. Ne consegue che un interesse legittimante l'azione giurisdizionale può senz'altro ravvisarsi nel fatto che gli atti in vertenza incidono nella organizzazione, negli obiettivi e nelle competenze dell'Ente d'Ambito, di cui i Comuni ricorrenti sono soci, nonché nella organizzazione e nella gestione del servizio idrico integrato che si avvale di strutture di proprietà comunale (opere idrauliche, reti di adduzione, distribuzione e raccolta delle acque potabili e reflue) e che riguarda le collettività comunali. Pertanto non può escludersi la titolarità, in capo al Comune, quale ente locale e non quale ente esponenziale della comunità di riferimento, di una posizione differenziata e qualificata nei confronti delle determinazioni prese dall'Ente d'Ambito, onde deve intendersi titolato all'impugnazione dei relativi provvedimenti (Consiglio Stato, sez. IV, 24 marzo 2004, n. 1559). 1.3. Quanto invece alla posizione di Federconsumatori Campania va premesso che non è contestato in giudizio che l'associazione, ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto, rappresenti nella Regione Campania a tutti gli effetti l'Associazione nazionale Federconsumatori, di cui costituisce, sia pure con caratteri di autonomia, articolazione territoriale. A sua volta Federconsumatori è iscritta nell'elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 137 del decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del Consumo) e successive modificazioni, e per Statuto ha quale finalità quella di tutelare con ogni mezzo legittimo, ivi compreso il ricorso allo strumento giudiziario, i diritti e gli interessi dei consumatori ed utenti anche nei confronti dei soggetti pubblici e privati, produttori e/o erogatori di beni e servizi. Lo stesso Codice del Consumo, all'art. 2, elenca espressamente i diritti riconosciuti come fondamentali ai consumatori e agli utenti, quali: "a) alla tutela della salute; b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi; c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; d) all'educazione al consumo; e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali; j) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti; g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza". Quale Associazione inserita nell'elenco di cui all'art. 137 del Codice del Consumo, essa è inoltre legittimata, nei casi previsti, "ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al Tribunale: a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti; b) di adottare misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate...". Ciò posto vale rilevare che l'incidenza meramente locale degli atti impugnati consente di ritenere sussistente la legittimazione

ad agire in capo alla costola campana dell'associazione Federconsumatori. Né vale evocare in proposito la decisione resa in adunanza plenaria dal Consiglio di Stato (n. 2 del 2007), la quale ha escluso la legittimazione di una articolazione locale della associazione nazionale Federconsumatori, la quale soltanto risulta iscritta all'albo, poiché in quel caso veniva in rilievo l'impugnazione di un atto avente portata generale sull'intero territorio nazionale. Non merita parimenti apprezzamento il rilievo relativo al potenziale conflitto di interessi per gli utenti, basato sulla circostanza che la delibera impugnata se da un lato aumenta le tariffe, dall'altro introduce una fascia di esenzione più ampia (fissata in precedenza alla soglia di 6.000 euro e aumentata alla nuova e più favorevole soglia di 7.000 euro). In disparte la circostanza che il vantaggio appare del tutto marginale in relazione al complessivo riordino della tariffazione idrica, vale appena osservare che tale specifica misura di favore non è oggetto di censura nel presente ricorso, onde non è rinvenibile il denunciato conflitto di posizioni, all'interno della medesima impugnazione, idoneo a sorreggere la eccezione di inammissibilità per conflitto di interessi. 1.4. Analoghe e ancora più stringenti considerazioni valgono per i Comitati, che rappresentano e tutelano gli utenti del servizio pubblico idrico e che perseguono quale scopo statutario quello di tutelare i diritti e gli interessi degli associati e dei cittadini nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono servizi pubblici, e comunque, osserva il Collegio, la questione della legittimazione delle Associazioni ricorrenti non appare dirimente per l'esame della controversia nel merito, considerata la indubitabile legittimazione dei privati che agiscono quali singoli utenti, in forza delle utenze indicate, del servizio idrico limitato dalle ordinanze impugnate. 2. Accertata l'ammissibilità del ricorso e delle sue censure e domande e la legittimazione attiva dei suoi diversi attori, il Collegio deve procedere all'esame del merito delle complesse questioni dedotte ordinandole, per chiarezza di esame ed esposizione, in ordine logico secondo le diverse domande proposte. 2.1.

Al fine di meglio illustrare il contesto normativo in cui si inserisce la delibera impugnata, vale ribadire che, in materia, la disciplina è contenuta nel citato decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice dell'ambiente), il cui articolo 142, comma 3, nel ripartire, in via generale, le competenze fra Stato, Regioni ed Enti locali in materia di difesa del suolo, tutela delle acque e gestione delle risorse idriche, stabilisce che "gli enti locali, attraverso l'Autorità d'ambito di cui all'art. 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del presente decreto". L'art. 149, comma 1, ribadisce che "l'Autorità d'ambito provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del piano d'ambito" essendo ricompresa in tale funzione "la previsione annuale dei proventi della tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento". Ne scaturisce la chiara attribuzione, in via esclusiva, all'Autorità d'ambito dell'organizzazione del servizio idrico integrato, ivi compresa la determinazione della tariffa che costituisce, a un tempo, onere per l'utenza e provento per il gestore del servizio, fatta salva la competenza dello Stato per l'individuazione del cd. metodo normalizzato di cui al d.m. 1 agosto 1996.2.2. Per quanto concerne in particolare il potere tariffario, la Corte costituzionale (vedi ad esempio la sentenza n. 246 del 2009) ha più volte chiarito che la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato contenuta nell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 è ascrivibile, «in prevalenza, alla tutela dell'ambiente e alla tutela della concorrenza, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato». Attraverso la determinazione della tariffa nell'ambito territoriale ottimale, il legislatore statale ha fissato, infatti, livelli uniformi di tutela dell'ambiente, perché ha inteso perseguire la finalità di garantire la tutela e l'uso, secondo criteri di solidarietà, delle risorse idriche, salvaguardando la vivibilità dell'ambiente e «le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale» e le altre finalità tipicamente ambientali individuate dagli artt. 144 (Tutela e uso delle risorse idriche), 145 (Equilibrio del bilancio idrico) e 146 (Risparmio idrico) dello stesso decreto legislativo. La finalità della tutela dell'ambiente viene, inoltre, in rilievo anche in relazione alla scelta delle tipologie dei costi che la tariffa è diretta a recuperare, perché tra tali costi sono espressamente inclusi quelli ambientali, da recuperare «anche secondo il principio "chi inquina paga"» (art. 154, comma 2). I profili della tutela della concorrenza vengono poi in rilievo, perché, nella determinazione della tariffa, si persegue anche il fine di ottenere un equilibrio economico-finanziario della gestione e di assicurare all'utenza efficienza ed affidabilità del servizio (art. 151, comma 2, lettere c, d, e); fine che è raggiunto determinando la tariffa secondo un meccanismo di price cap (artt. 151 e 154, comma 1), diretto ad evitare che il concessionario unico abusi della sua posizione dominante (punto 17.4. del Considerato in diritto della richiamata sentenza). Per contro, come risulta dalla lettura dell'art. 161 del codice dell'ambiente, la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche (hic inde CONVIRI) è titolare, attraverso la possibilità di esprimere osservazioni, rilievi e prescrizioni, di un potere d'impulso e di indirizzo. In particolare, la competenza di tale organo in materia tariffaria viene dalla legge limitata alla determinazione del metodo tariffario dovendo, peraltro, le deliberazioni assunte in proposito essere sottoposte alla decisione del Ministro e trasfuse in un decreto ministeriale, adottato previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome. Per completezza vale ancora evidenziare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 335 del 2008 ha dichiarato l'illegittimità degli articoli 14, comma 1, della legge n. 36 del 1994 e 155, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nella parte in cui prevedono che la quota di tariffa del servizio idrico integrato riferita al servizio di depurazione sia dovuta dagli utenti anche nel caso di mancanza o temporanea inattività dei relativi impianti. Il presupposto della pronuncia è rappresentato dalla configurazione della tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, alla stregua del corrispettivo di una prestazione commerciale complessa avente la sua fonte nel contratto individuale di utenza (cfr. Tar Toscana, sent. n. 4892 del 2010): nell'ottica del giudice delle leggi l'imposizione, quanto al servizio di depurazione, di un obbligo di pagamento anche in mancanza della relativa prestazione, contrasta con la chiara natura sinallagmatica del rapporto fra gestore del servizio ed utente come delineato dal sistema della legge n. 36 del 1994 ed, ora, del decreto legislativo n. 152 del 2006, incorrendo nel vizio di irragionevolezza. Nella medesima prospettiva, la Corte ha altresì escluso che il rapporto di corrispettività fra la quota ed il servizio di depurazione sia comunque recuperabile attraverso la disposizione che prevede la destinazione delle somme versate dagli utenti non serviti da depuratori in un fondo vincolato all'attuazione del piano d'ambito, quest'ultima non potendo essere qualificata, in senso tecnico, come controprestazione contrattuale del pagamento della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione.2.3. Così delineata la cornice normativa e giurisprudenziale di riferimento, nello specifico territorio gestito dall'Ente d'Ambito Sarnese-Vesuviano, la pianificazione tariffaria si basa sul Piano d'Ambito, approvato dall'Assemblea dei Sindaci n. 5 del 31 luglio 2000, e dalla correlata convenzione con la società GORI s.p.a. del 30 settembre 2002. Con deliberazione n. 9 del 19 luglio 2009, al fine di ripianare gli scostamenti delle previsioni del piano finanziario e gestionale dai dati inseriti nella programmazione, l'Assemblea dell'Ente d'Ambito Sarnese-

Vesuviano ha disposto l'avvio delle procedure per la revisione straordinaria del Piano d'Ambito, con contestuale riduzione dei bacini di utenza ed approvazione di un nuovo regolamento per le agevolazione delle utenze deboli. Nonostante la mancata conclusione del procedimento di revisione, nel frattempo, sulla scorta delle indicazioni provenienti da tale delibera, l'Assemblea, con successiva delibera n. 8 del 21 luglio 2010, ha aggiornato la tariffa idrica, adeguandola al tasso di inflazione per l'anno 2010. Su sollecitazione della GORI, l'organo assembleare dell'Ente d'Ambito Sarnese-Vesuviano ha poi proceduto ad una rideterminazione dell'articolazione tariffaria valevole per l'anno 2011, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione già programmata, mediante la delibera n. 5 del 2011, in questa sede impugnata, la quale ha previsto una tariffa base media pari ad euro 1,2237 (euro 1,3210 per il bacino A ed euro 1,1719 per il bacino B), salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del nuovo piano d'ambito. 3. Ciò premesso, vale in primo luogo scrutinare la censura concernente la forma di approvazione delle delibera assembleare di aumento della tariffa, licenziata con il voto della maggioranza semplice dei componenti l'organo collegiale presenti alla votazione, pari al 46,62% delle quote dell'organo. I ricorrenti invocano, a sostegno della doglianza, l'articolo 11 dello Statuto dell'Ente d'Ambito Sarnese-Vesuviano, il quale, fra l'altro, prevede una maggioranza qualificata (i 2/3 in prima convocazione e la maggioranza assoluta in seconda convocazione) per le deliberazioni di cui alla lettera i) dell'articolo 9), vale a dire la "determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 13 della legge 36/94". Secondo la difesa dell'Ente d'Ambito la prescrizione si attaglierebbe esclusivamente alla fissazione della tariffa in sede di piano d'ambito ovvero a seguito della sua rideterminazione per effetto della revisione del detto piano. In sostanza la tesi difensiva asserisce che la determinazione della Tariffa reale media (Trm), definita dagli articoli 1 e 4 del d.M. LL.PP. 1 agosto 1996 (secondo il cd. metodo normalizzato), essendo imprescindibilmente collegata al piano economico-finanziario del Piano d'ambito, va fissata con la maggioranza qualificata. Invece lo sviluppo tariffario di piano e la conseguente determinazione della tariffa base (Tb), da applicare all'utenza in relazione a ciascun esercizio finanziario e tenendo conto dei volumi venduti, dovrebbero seguire la regola generale e residuale della maggioranza semplice. Pur condividendosi le premesse da cui si sviluppa il ragionamento esposto, il Collegio ritiene che la chiara differenziazione fra Tariffa reale media e Tariffa base non abbia riflessi in ordine alla verifica della maggioranza necessaria per l'approvazione degli atti dell'Assemblea dell'Ente d'ambito. Ed invero il citato articolo 13 della legge n. 36 del 1994, peraltro sostituito dall'articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006 senza sostanziali modifiche sul punto, disciplina la determinazione della tariffa per il S.I.I., ricomprendendo sia la determinazione della tariffa di riferimento, sia la modulazione e l'articolazione delle tariffe da applicare all'utenza. Pertanto, ribadito che la determinazione tariffaria (tanto in sede di pianificazione, quanto in sede di sviluppo annuale) costituisce una funzione fondamentale dell'Ente d'ambito ai sensi dell'articolo 142, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la previsione statutaria (articolo 11, comma 5) che impone la maggioranza qualificata in relazione alle deliberazioni principali deve trovare piena applicazione anche nell'ipotesi di determinazione dell'adeguamento tariffario annuale. Corroborata tale conclusione il rilievo secondo cui l'approvazione del piano economico-finanziario del Piano d'Ambito ed il suo aggiornamento (attraverso cui è fissata la Tariffa reale media) sono autonomamente menzionati dall'articolo 9 fra le funzioni dell'Assemblea e ricomprese, dal successivo articolo 11, lett. e) ed h), fra gli atti soggetti a maggioranza qualificata. Ridurre la diversa ed autonoma previsione di cui alla lettera i) dell'articolo 11 ("determinazione della tariffa del servizio idrico integrato") all'ipotesi della fissazione della tariffa reale media ne svuoterebbe irragionevolmente il contenuto precettivo. Pertanto, tenuto conto che la delibera gravata è stata approvata, in seconda convocazione, da 26 Comuni che rappresentano il 46,62% dell'Assemblea, la censura si palesa fondata e comporta l'accoglimento del ricorso, con assorbimento delle restanti censure. 4. Tuttavia ritiene il Collegio che l'importanza della materia e la delicatezza delle questioni suggeriscano, ai fini di orientamento della successiva azione amministrativa, le seguenti ed ulteriori considerazioni. 4.1. La delibera n. 5 del 2011 gravata è stata approvata nella seduta del 2 agosto 2011 ed ha determinato l'adeguamento tariffario per l'anno 2011, già in corso. Nell'ambito dell'azione amministrativa vige la regola generale dell'irretroattività, espressione del principio di legalità e dell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici, la quale impedisce all'amministrazione di incidere unilateralmente e con effetto ex ante sulle situazioni soggettive del privato ed, a maggior ragione, opera in presenza di provvedimenti con valenza regolamentare, quali sono gli atti di determinazione delle tariffe dovute per i servizi locali (cfr. Tar Toscana, n. 4892 del 2010). Il principio di irretroattività discende, infatti, in linea generale dall'art. 11 delle preleggi, ed è derogabile unicamente per effetto di una disposizione di legge pari ordinata, ma non anche in sede di esercizio del potere regolamentare che è fonte normativa gerarchicamente subordinata, con la conseguenza che solo in presenza di una norma di legge che a ciò abiliti gli atti e regolamenti amministrativi possono avere efficacia retroattiva (fra le altre, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 settembre 2008, n. 4301, e, sulla natura regolamentare dei provvedimenti di determinazione delle tariffe, anche id., 6

aprile 2010, n. 1918). Più in dettaglio, il divieto di irretroattività delle tariffe dei servizi pubblici locali è espressamente sancito dall'articolo 54, comma 1 bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, introdotto dall'articolo 54, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tuttavia nel caso di specie l'imposizione in corso di esercizio finanziario è consentita da una speciale previsione normativa (articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006), la quale, riprendendo una previsione introdotta dall'articolo 53 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, allinea il termine ultimo utile alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Ed invero ove le deliberazioni concernenti le determinazioni tariffarie sono approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il termine innanzi indicato, "hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento". Alle Autorità d'ambito devono ritenersi applicabili le norme comuni in materia d'ordinamento degli enti locali, ex d. lgs. 267/00, incluso quanto stabilito dall'art. 151, I comma, per cui essi deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Termine che, secondo la stessa disposizione può essere differito con decreto ministeriale: e, in effetti, per il 2011 tale termine è stato posposto al 31 agosto (d.m. 30 giugno 2011), con conseguente tempestività della fissazione degli aumenti tariffari per l'anno 2011.4.2. In ordine alle restanti censure, pur senza indugiare sulle singole doglianze specifiche sulla strutturazione tariffaria, è utile ricordare che la giurisprudenza ha reiteratamente affermato la necessità di motivare adeguatamente la deliberazione relativa alle tariffe, mediante la puntuale indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe nonché dei dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima di copertura del costo, non risultando sufficiente il mero richiamo ad "equilibri di bilancio", non corroborato dalla individuazione delle ragioni che hanno rispettivamente determinato un aumento del costo del servizio (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 17 dicembre 2009, n. 2017). Viceversa, la determinazione dell'aumento generalizzato della tariffa è adeguatamente motivata dall'esigenza di perseguire la copertura del servizio in questione (cfr. Tar Napoli, I, 16 dicembre 2010 n. 27520 e C.d.S., sez. V, 21/11/2003, n. 7515). Nel caso di specie l'Ente d'Ambito, pur a fronte della necessità di assicurare la copertura totale della spesa, non ha indicato le ragioni contabili per cui, sia pure in assenza di dati certi in ordine alla spesa e alle entrate, ha ritenuto di poter stabilire in una determinata entità l'importo dell'aumento. Ed invero la relazione allegata alla proposta di aumento formulata dal Consiglio di Amministrazione (poi recepita dall'Assemblea con la gravata delibera n. 5 del 2011) riconosce la mancata produzione da parte del gestore (GORI s.p.a.) della documentazione a supporto del disavanzo del bilancio (ricavi di esercizio e costi di gestione) e della rendicontazione analitica delle quote di capitale investito. L'aumento viene dunque giustificato da un lato sulla scorta della proiezione dei disavanzi della annualità pregresse (al precipuo fine di evitare l'accumulo dei mancati ricavi necessari all'equilibrio di bilancio) e, dall'altro, come misura provvisoria di graduale allineamento rispetto ai nuovi valori previsti nell'ambito del procedimento (tutt'ora in corso) di revisione straordinaria del Piano d'ambito. È pertanto evidente che, al di là della dubbia legittimità dell'inserimento di singole voci (quale il costo di gestione della struttura e la remunerazione del capitale investito), il quadro motivazionale a supporto dell'adeguamento tariffario, costituendo il frutto di una istruttoria sommaria e incongruente, non appare soddisfacente, anche in prospettiva di un eventuale riesercizio del potere di determinazione tariffaria.5. In virtù delle considerazioni esposte, il ricorso va accolto nei sensi esposti. Il Collegio stima equo disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio, attesa la novità e delicatezza della questione. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati: IL PRESIDENTE L'ESTENSORE IL SEGRETARIO Michele Buonauro